



COMUNE DI SCILLA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORIGINALE ☐

COPIA ☐

DELIBERAZIONE N. 121 DEL 10.06.2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Ricorso ex art. 28 L. 300/1970 promosso da CGIL e CISL. Indirizzi per definizione transattiva.
----------	---

L'anno **duemilaventidue** addì **dieci** del mese di **giugno** alle ore 13.50, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Pasqualino Ciccone	Sindaco	X	
AnnaMaria Bellantoni	Vice Sindaco-Assessore		X
Maria Salvaguardia	Assessore		X
Giuseppe Vita	Assessore	X	
Maria Gattuso	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i prescritti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, riportati in calce, come di seguito discriminati:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA**, ha espresso parere **FAVOREVOLE**
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE**, ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso ex art. 28 L. 300/1970 promosso da CGIL e CISL acquisito in atti in data 31 gennaio 2022 al n. 1350 di prot., avente ad oggetto la presunta condotta antisindacale;

Vista la documentazione agli atti;

Vista la nota prot. n. 2460 del 21.02.2022, mediante la quale il Segretario generale, tra l'altro, ha evidenziato che il ricorso si fonda, essenzialmente, su due, presunte, irregolarità:

1. definizione dell'orario di servizio e di lavoro. Orario di apertura al pubblico degli Uffici. Provvedimento prot. n. 16111 del 23.12.2021;

2. determinazione del fondo per il salario accessorio, precisando:

- quanto **al punto 1**, che, alla luce delle definizioni normative oggi vigenti, appare evidente che l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico siano materia riservata all'esclusivo ed unilaterale potere organizzativo dell'ente, nell'esercizio dei propri poteri datoriali e che per questa ragione, queste due tipologie di orario sono sottratte alle relazioni sindacali e dando atto che il Sindaco aveva richiesto di procedere con l'informazione "preventiva", si conferma che si è, in realtà, proceduto ad una informazione "successiva" come da nota prot. n. 535 del 14.01.2022, i cui contenuti sono stati preannunciati in sede di riunione sindacale per il cd "raffreddamento", come da verbale del 12 gennaio 2022 (Prot. n. 440 del 13.01.2022), e che, in ogni caso, tale circostanza (informazione "successiva" e non "preventiva") non ha alcun rilievo giudiziale e che dunque alcun obbligo di legge risulta violato al riguardo tenendo presenti le disposizioni vigenti rinvenibili nell'art.40 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. nonché dalla lettura sistematica delle disposizioni di cui agli artt. 4; 5; 7 e 22 del CCNL del 21 maggio 2018.

- quanto **al punto 2**, salario accessorio, è stato precisato che da tempo il competente Responsabile sta tentando di definire il complesso calcolo del fondo e che anche tale circostanza è stata correttamente riferita in sede di riunione sindacale per il cd "raffreddamento", unitamente al dubbio, fondato, di trovarsi dinnanzi ad un calcolo del fondo operato in precedenza, errato con evidenti danni per i lavoratori;

Richiamato il verbale di riunione del 12 gennaio 2022 (assunto la protocollo n. 440 del 13.01.2022), relativo alla procedura di raffreddamento da cui risulta che le criticità sopra riportate ed oggetto del ricorso sono state esaminate producendo un esito di ottenuto "raffreddamento" che precede di pochi giorni la proposizione dell'azione giudiziale;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 43 del 28 febbraio 2022, mediante la quale è stato conferito incarico affinché il Comune di Scilla si costituisca nel giudizio scaturente dal ricorso ex art. 28 L. 300/1970 promosso da CGIL e CISL acquisito in atti in data 31 gennaio 2022 al n. 1350 di prot., avente ad oggetto la presunta condotta antisindacale, designando allo scopo, quale legale patrocinatore, l'Avv. Antonio Velardo, del foro di Palmi, conferendogli ogni potere di legge;

Dato atto che, *medio tempore*, quanto al salario accessorio, costituente uno dei motivi di ricorso, il competente Responsabile dell'area economico finanziaria ha definito il complesso calcolo del fondo che ha fatto emergere una rilevante sottovalutazione del fondo negli anni pregressi contribuendo, in concreto, a legittimare e motivare le ragioni della criticità riscontrata ed oggi comprovata sebbene inizialmente non compresa dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto opportuno dare corso ad una soluzione transattiva che preveda l'abbandono, da entrambe le parti, del giudizio intrapreso;

Ricordato che, secondo la normativa vigente in particolare contenuta negli articoli 309 e 181 c.p.c., se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;

CONSIDERATO CHE:

- La definizione della potenziale controversia è da ritenersi conveniente per l'Ente in quanto si realizza un contenimento della spesa rispetto alla richiesta risarcitoria originaria;
- La definizione transattiva del debito consente all'Ente di evitare l'instaurarsi di nuovi contenziosi e conseguenti ulteriori spese;

CONSIDERATO dunque di poter addivenire ad una soluzione transattiva nei termini sopra esposti con abbandono del giudizio e riconoscimento di un contributo alla spese sostenute dalle organizzazioni sindacali per avviare un contenzioso a seguito di un ritardo, seppur comprensibile e legittimo dei competenti Uffici comunali;

CONSIDERATO che la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Umbria, n. 123/2015 ha evidenziato la distinzione concettuale tra debito fuori bilancio e transazione chiarendo che:

- ✚ - l'elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell'art.194 del Tuel è da considerarsi tassativa e non può estendersi alle transazioni;
- ✚ - a differenza dei debiti derivanti da sentenze esecutive, gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione, quanto i tempi per l'adempimento. Ne discende che l'Amministrazione ha l'obbligo di attivare le normali procedure di spesa;
- ✚ - la competenza spetta al Consiglio comunale solo nel caso in cui la transazione sia finanziata in modo rateizzato, mediante imputazione delle singole rate annuali nei bilanci di previsione successivi

RITENUTO che l'accordo transattivo nei termini sopra esposti si possa senza dubbio considerare vantaggioso per l'ente avuto riguardo alle circostanze riferite e come sopra documentate nonché all'importo relativamente esiguo del risarcimento;

DATO ATTO, infine:

- ✚ - che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli artt. 1965 e 1976 del c.c., con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già incominciata o prevenendo una lite che può sorgere tra loro;
- ✚ - che la transazione produce tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato;

CONSIDERATO che:

a) con il ricorso alla conciliazione transattiva è possibile trovare rapidamente un accordo in grado di salvaguardare l'immagine dell'Ente;

b) la transazione è un modo semplice, rapido ed economico per risolvere, ove possibile, le liti trovando un accordo pacifico senza conseguire una sentenza con notevole dispendio di spese legali che gravano sul bilancio del Comune, evitando, in tal modo operando, di affrontare tempi di attesa che possano trascinarsi per anni;

c) appare opportuno definire transattivamente la lite, stante le condizioni concordate che appaiono favorevoli per il Comune, per le ragioni sopra esposte;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 345/2013/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, per la quale, con riferimento alle funzioni dell'Organo di revisione di cui all'art. 239 TUEL, così come modificato dalla L. 213 del 2012, l'esame di casi nei quali è richiesto il parere del Collegio conferma che si tratta di un'attività di collaborazione che riguarda le attribuzioni consiliari nelle materie economico-finanziarie, propedeutica all'assunzione delle delibere di competenza del Consiglio». In sostanza, il Revisore dei Conti si deve esprimere solo quando la competenza degli atti è consiliare. Pertanto, l'obbligo di parere è limitato a pochi e specifici casi, ovvero, ad esempio, le proposte di transazione riferite a passività per le quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, gli accordi che comportano variazioni di bilancio, l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (articolo 42, comma 2, lettera i) del Tuel) o ancora le transazioni che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutazioni (articolo 42, comma 2, lettera l) del Tuel. Al fine di individuare, in concreto, se l'atto debba essere preceduto dal parere dell'Organo di revisione non è rilevante la natura della transazione (giudiziale o stragiudiziale) ma se si tratti di atto di procedimento che deve concludersi con delibera del Consiglio, rientrando fra le sue attribuzioni funzionali;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione 20/2012/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, per la quale:

“... la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio,

intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

- ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite.

.... Inoltre, come affermato dalla giurisprudenza civile (cfr., ex multis, Cass. 6 maggio 2003 n. 6861), costituisce transazione solo quell'accordo che cade su un rapporto che, oltre a presentare, almeno nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni. Oggetto della transazione, quindi, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o possa dar luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni.”;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 30/P/08 della Corte di Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana con la quale, in merito alle tipologie dei debiti fuori bilancio chiarisce, tra l'altro, che: *“gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione, quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto, con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi. In tal senso anche il parere Piemonte 4/07, supportato dal principio contabile n. 2 – Osservatorio sulla finanza e contabilità Enti Locali”;*

ATTESA la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del d.lgs. 267/00

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs. 267/00;

VISTO l'art.1965 del c.c.

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D. lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi competenti;

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi, dai presenti,

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

Di fornire indirizzo ai competenti organi comunali ed all'Avvocato nominato, affinché nel contenzioso nel giudizio scaturente dal ricorso ex art. 28 L. 300/1970 promosso da CGIL e CISL acquisito in atti in data 31 gennaio 2022 al n. 1350 di prot., avente ad oggetto la presunta condotta antisindacale, si giunga ad una soluzione transattiva tra il Comune di Scilla e le organizzazioni sindacali proponenti il ricorso, per come meglio descritto in premessa;

Di stanziare l'importo complessivo ed omnicomprensivo di euro mille (€1.000=) compresa IVA con fondi di bilancio, al pertinente capitolo, a tacitazione di qualsivoglia richiesta e senza null'altro a pretendere fermo restando la necessità di definire per come previsto il compenso dell'Avvocato nominato dal Comune;

Di autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo alla sottoscrizione di una transazione che preveda quanto sopra stabilito nonché all'adozione degli atti consequenziali di competenza ivi compreso l'impegno di spesa al pertinente capitolo di bilancio;

Infine la Giunta comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

f.to Pasqualino Ciccone

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Adv. Demetrio Eros Domenico Polimeni

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE AREA

f.to Demetrio Eros Domenico Polimeni

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

f.to Dott. Giuseppe Marino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Online ai sensi della legge 69 del 18/06/2009 art 32 del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000);

Scilla, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Adv. Demetrio Eros Domenico Polimeni

**CERTIFICATO DI
ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Adv. Demetrio Eros Domenico Polimeni

- La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 dello stesso D. Lgs. 267/2000

Scilla,

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Adv. Demetrio Eros Domenico Polimeni

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Scilla,

15 GIU. 2022



IL SEGRETARIO GENERALE

Adv. Demetrio Eros Domenico Polimeni